

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 20/02/2020

FATTO

Il ricorrente afferma che: in data 08/02/2013 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto con l'intermediario resistente, estinto anticipatamente dopo 62 rate sulle 120 complessive; a seguito dell'estinzione anticipata l'intermediario non ha rimborsato i costi e gli oneri non maturati pari ad € 1.183,72.

Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.183,72, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre spese di consulenza.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: il contratto di finanziamento indica in modo chiaro e trasparente tutti i costi *up front* e *recurring* (questi ultimi già rimborsati in sede di conteggio estintivo in base a 58 rate a scadere); in ogni caso ci sarebbe carenza di legittimazione passiva per eventuali ulteriori rimborsi in quanto il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi alla mandante avendo agito, l'intermediario convenuto, quale erogatore del finanziamento in qualità di mandatario; il contratto ha infatti prodotto effetti diretti in capo alla mandante.

L'intermediario, pertanto, chiede di respingere il ricorso.



Il ricorrente, in sede di repliche, afferma che: in base a consolidato indirizzo dell'ABF sussiste legittimazione passiva dell'intermediario mandatario che in base al principio di apparenza si sia proposto nei confronti del cliente quale *dominus* del rapporto; l'intermediario convenuto, infatti, ha curato non solo la conclusione del finanziamento, ma anche l'erogazione, l'incasso e l'estinzione.

DIRITTO

Il Collegio, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, applicando ai costi *recurring* il criterio pro rata *temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario da ritenersi infondate e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.075,16, come risulta dalla seguente tabella:

Importo del prestito	€ 29.729,76	Tasso di interesse annuale	6,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	330,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	48,33%
Data di inizio del prestito	01/03/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	25,93%

rate pagate	62	rate residue	58	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A - Commissione mandante 40% recurring				790,00	Recurring	48,33%	381,83	196,00	185,83
A - Commissione mandante - quota non rimborsabile				200,00	Upfront	25,93%	51,87		51,87
B - Commissione mandataria accensione				1.579,97	Recurring	48,33%	763,65		763,65
C - Commissione mandataria gestione				677,13	Recurring	48,33%	327,28	327,28	0,00
F - Istruttoria, registro, notifica e oneri erariali				284,62	Upfront	25,93%	73,81		73,81
Totale				3.531,72					1.075,16

L'importo come sopra calcolato differisce da quello oggetto della richiesta del ricorrente (pari ad € 1.183,72), in quanto il ricorrente ha formulato la richiesta secondo il criterio pro rata *temporis* per tutte le voci, da ritenersi non corretto in quanto lo stesso Collegio di Coordinamento, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front* ha precisato che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie,



essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri para normativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento". (Decisione n. 26525/19 del 17/12/2019).

Il Collegio, infine, non accoglie la domanda di parte ricorrente in relazione al rimborso delle spese di assistenza, rilevando la natura seriale del ricorso e la circostanza che l'assistenza legale non risulta necessaria nel procedimento dinanzi all'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.075,16.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA